

TI_GERICHTE 90.2005.14 vom 28. September 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-09-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2005.14

FR: TI_GERICHTE 90.2005.14 du 28 septembre 2005

IT: TI_GERICHTE 90.2005.14 del 28 settembre 2005

Regeste

ricorso in nome proprio del municipio - carenza di legittimazione attiva

Volltext

Tessin Tribunale della pianificazione 28.09.2005 90.2005.14 Tessin Tribunale della pianificazione 28.09.2005 90.2005.14 Ticino Tribunale della pianificazione 28.09.2005 90.2005.14

ricorso in nome proprio del municipio - carenza di legittimazione attiva

Incarto n. 90.2005.14 Lugano 28 settembre 2005 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente del Tribunale della pianificazione del territorio Raffaello Balerna assistito dalla segretaria: Sonja Federspiel, vicecancelliera statuendo sul ricorso 2 marzo 2005 del RI 1 contro il decreto legislativo concernente l'approvazione del piano di utilizzazione cantonale _____ del 21 settembre 2004; viste le risposte: - 24 marzo 2005 del RA 2; - 23 agosto 2005 del RA 1; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che con decreto legislativo di data 21 settembre 2004 il Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale _____ (PUC-PVM); che lo stesso è stato pubblicato dal 24 gennaio al 22 febbraio 2005 presso le cancellerie dei comuni di _____ e _____; che con ricorso 2 marzo 2005 il RI 1 è insorto contro il menzionato decreto innanzi a questo tribunale contestando il divieto di realizzare serre e tunnel di plastica in zona agricola e chiedendo lo stralcio della riserva forestale; parallelamente esso domanda una precisazione della norma che regola la composizione del consiglio di fondazione dell'ente a cui è stata affidata la concretizzazione degli interventi previsti dal PUC-PVM; che il RA 1 postula la reiezione del ricorso, mentre il comune di _____ si rimette al giudizio di questo tribunale; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale, e per esso del suo Presidente, è data ed il ricorso tempestivo (art. 49 cpv. 1 LALPT; 26C cpv. 2 LOG); che al municipio, qui insorgente, va - per contro - negata la legittimazione a ricorrere; che in effetti il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 17 cpv. 3 Cost./TI, 9 cpv. 1 lett. c, 80 cpv. 1 LOC); esso non possiede invece né la capacità giuridica né quella di essere parte: prerogative che spettano solo al comune, in quanto corporazione di diritto pubblico; che il municipio non può quindi proporre in nome proprio un ricorso (cfr. DTF 5 marzo 1999 in re municipio di Iragna pubbl. in RDAT II-1999 n. 48, con rinvii a giurisprudenza e dottrina), come si avvera nel caso in esame; che, peraltro, nello specifico campo dei ricorsi contro i piani di utilizzazione cantonale, l'art. 49 cpv. 3 lett. a LALPT ribadisce a chiare lettere il principio suddetto, stabilendo che la legittimazione a ricorrere spetta al comune; che il municipio può dunque esclusivamente introdurre un ricorso in nome del comune, esercitando una competenza di rappresentanza di quest'ultimo che gli spetta in vertenze di carattere amministrativo anche senza l'autorizzazione del consiglio comunale (art. 13 cpv. 1 lett. 1, 106 lett. a, 110 cpv. 1 lett. 1 LOC; inoltre RDAT cit., ibidem); che non si può tuttavia

ritenere che i ricorsi inoltrati dal municipio in nome proprio possano essere considerati come introdotti in nome del comune: recependo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche il Tribunale amministrativo ha abbandonato la prassi opposta, favorevole all'ente pubblico ma contraria alla legge (cfr. le numerosissime sentenze prolate da quel Tribunale, la prima volta il 15 giugno 2001 in re municipio di Tenero-Contra, pubbl. in RDAT I-2002 n. 8; inoltre la circolare, datata aprile 2002, attraverso cui la sezione degli enti locali ha reso attenti i municipi circa il menzionato cambiamento di prassi); che i requisiti concernenti la legittimazione devono essere ossequiati in modo preciso; né costituisce un eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso; che, sulla scorta di quanto precede, il ricorso presentato esclusivamente in nome del municipio va dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente; che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm). Visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si prelevano né tasse, né spese. 3. Intimazione a: terzi implicati PI 1 rappr. da: RA 2 CO 1 rappr. da: RA 1 Il presidente Tribunale della
La segretaria pianificazione del territorio

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.